

**N. 17 del 24.04.2013**

***DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE***

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/8/2000 N. 274 E DELL'ART. 2 -  
COMMA 1 - DEL D.M. 26/3/2001 - PROPOSTA RINNOVO**

L'anno **2013** (duemilatrecenti) addì **24** (ventiquattro) del mese di **aprile** alle ore 15,00, presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in Castel San Pietro Terme si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere	X	
Totale		5	

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che con propria precedente deliberazione n. 18 del 27/04/2011 è stata approvata la “Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 – comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001”, avente durata biennale a decorrere dal 01/06/2011, che è stata stipulata il 06/05/2011 con il Tribunale di Bologna, su delega del Ministero di Giustizia;
- che con successiva deliberazione n. 4 del 13/02/2012 è stata disposta l’integrazione della suindicata Convenzione finalizzata ad elevare numericamente le persone da ammettere ai lavori di pubblica utilità e contestualmente anche i referenti aziendali e le attività da svolgere presso le strutture accreditate ed i servizi dell’ASP;

Rilevato che la Convenzione in oggetto è in scadenza il 31/05/2013 e che si ravvisa l’opportunità di disporre il rinnovo per un ulteriore biennio in considerazione dell’esperienza positiva finora maturata;

Visto l’allegato schema di Convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Bologna che riproduce sostanzialmente il testo precedentemente approvato con deliberazione n. 18/2011 con le integrazioni disposte con successiva deliberazione n. 4/2012, tenuto conto delle modifiche nel frattempo intervenute in relazione ai soggetti nominativamente incaricati di coordinare le prestazioni dell’attività di pubblica utilità;

Dato atto che, in merito alle attività svolte, faranno carico all’ASP solo gli oneri assicurativi di cui all’art. 5, comma 2 della Convenzione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di disporre il rinnovo della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 – comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001” stipulata con il Tribunale di Bologna, su delega del Ministero di Giustizia, per un ulteriore biennio a decorrere dal 01/06/2013;
2. di approvare lo schema di “Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 – comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001”, da stipulare con il Tribunale di Bologna, su delega del Ministero di Giustizia, nel testo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Servizio Finanziario Affari Generali l’adozione dei provvedimenti conseguenti, anche in ordine alle coperture assicurative previste, dando atto che i relativi oneri sono inseriti nel Bilancio economico di previsione dell’ASP.

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE**

Via Matteotti n. 77 - 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo) --- P. IVA 02799561200

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ARTICOLO 2 - COMMA 1- DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- a) art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 *"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468"*;
- b) legge 11 giugno 2004 n. 145 *"Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato"*
- c) art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 *"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"*
- d) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis *"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"*

il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le

Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che:

- a) l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- b) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- c) che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

Si conviene e si stipula la presente convenzione

T R A

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

e

L'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese (di seguito ASP), nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Gigliola Poli, nata a Casalfiumanese il 25/06/1954, domiciliata per la sua carica presso l'ASP, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti n. 77.

#### **Art. 1 - Attività da svolgere**

L'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese consente che massimo n. 8 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art 54 del decreto

legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ASP specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita a favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:

- \_ supporto alle attività ricreative e di socializzazione;
- \_ supporto nelle attività di segretariato sociale e di sorveglianza;
- \_ supporto agli accompagnamenti esterni;
- \_ supporto nelle attività di riordino e pulizia delle aree di pertinenza delle strutture aziendali;
- \_ supporto alle attività di segretariato, amministrative e di orientamento a favore degli utenti dei servizi sociali gestiti dall'Azienda;
- \_ supporto nelle attività di manutenzione delle strutture aziendali.

#### **Art. 2 - Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'ASP indica nel presente atto al Presidente del Tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

- Benvenuti Loredana Sonja (Coordinatore Casa Residenza Anziani "Cassiano Tozzoli" e relativo Centro Diurno - Imola e Casa Residenza Anziani - Medicina)
- Baraccani Maurizia (Coordinatore Casa Residenza Anziani "Fiorella Baroncini" - Imola)

- Laura Barelli - Responsabile Area Imola-Vallata-Mordano, Ambito Anziani e Adulti

- Maria Grazia Ciarlatani - Responsabile Area Imola-Vallata- Mordano, Ambito Minori

- Maria Gabriella Caprara - Responsabile Area Nord Ovest

- Gilberta Ribani - Responsabile Area Ovest

- Stefania Dazzani - Responsabile Settore Amministrativo e Finanziario

- Barbara Fiumi - Responsabile U.O. Servizio Attività Tecniche

L'ASP si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

#### **Art. 4 - Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ASP si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.

L'ASP si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'ASP di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ASP l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'ASP ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, termina l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7 - Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### **Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione**

Le strutture/servizi dell'ASP coinvolti, predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

#### **Art. 9 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 01/06/2013.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale,  
per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto  
ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli  
Affari Penali.

Castel San Pietro Terme, \_\_\_\_\_

Il Presidente della

Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese

Gigliola Poli

\_\_\_\_\_

Il Presidente

del Tribunale di Bologna

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

www.AlboPretorioOnline.it?

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28/8/2000 N. 274 E DELL'ART. 2 -  
COMMA 1 - DEL D.M. 26/3/2001 – PROPOSTA RINNOVO**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona  
Circondario Imolese"

**Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto**

Si esprime parere

☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

---


---

---

Castel S. Pietro Terme, 2 APR. 2013



Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiassi



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Raffaella Pasquali



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 31/05/2013 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 31/05/2013



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.

dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data  
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n.

al